

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3395/87 ⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3405/87 ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/87 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i tassi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento

(CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra l'11 e il 17 novembre 1987 per la peseta rendono in linea di massima necessaria, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, una modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna; che tuttavia, il divario monetario derivante per tutti i settori dall'andamento della peseta nel periodo in esame, si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari; che d'altro lato è necessario ritoccare i tassi di conversione relativi alla peseta stabiliti a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1956/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 16. 11. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 22.